


OCC
Commercialisti
Brescia



Procedure di risoluzione complesse e non specificano la durata dell'accordo o del piano del consumatore

Sovraindebitamento: necessaria la revisione della legge

di **Marcella Caradonna**

La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta con l. 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di mettere a disposizione dei soggetti non fallibili, ma gravemente indebitati o insolventi, strumenti che consentano la composizione della crisi o disciplinino un'ordinata liquidazione del patrimonio.

La condizione presupposto del ricorso alla procedura è la mancanza, protrattasi nel tempo, di risorse economiche che permettano di fare fronte agli impegni assunti.

L'obiettivo è realizzare un'effettiva ristrutturazione dei debiti contratti supervisionata da un giudice.

Il burrascoso iter legislativo che ha introdotto le procedure da sovraindebitamento ha determinato un quadro normativo piuttosto complesso, giunto, alla fine, a disciplinare tre diversi procedimenti:



Marcella Caradonna

- 1) l'accordo di composizione della crisi;
- 2) il piano del consumatore;
- 3) la liquidazione del patrimonio.

Mentre la prima e l'ultima delle procedure citate sono attivabili ad istanza sia

degli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali sia dai consumatori, la seconda è riservata in via esclusiva a questi ultimi. Non vi sono dubbi in merito al fatto che l'elemento maggiormente distintivo delle procedure di accordo di composizione e piano del consu-



mature previste dalla legge consista nel fatto che, mentre nella prima è imprescindibile l'assenso di tanti creditori che rappresentino il 60% del debito, nella seconda il consenso del ceto creditizio è irrilevante, dovendo la proposta trovare esclusivamente l'assenso del giudice dopo il vaglio della sua fattibilità e meritevolezza.

Non divergono, invece, i presupposti

di ammissibilità dei due diversi procedimenti. In ambo i casi, il debitore o il debitore-consumatore potrà presentare ai creditori una proposta di ristrutturazione dei suoi debiti sulla base di un piano il cui contenuto può essere il più vario, passando da una mera moratoria dei pagamenti ad una generalizzata remissione parziale dei debiti.

Ambedue le procedure devono essere in grado di assicurare:

- il regolare pagamento dei crediti impignorabili;
- il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate;
- il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni.

In particolare (art. 8 della L. n. 3/2012) le procedure devono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

È previsto, in particolare, che, nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Il piano del consumatore, a differenza dell'accordo, può essere omologato solamente se è considerato "meritevole" in base ad alcuni criteri che giustificano la scelta di far ricadere sui creditori il rischio di insolvenza prescindendo dal loro consenso.

Orbene, la legge n. 3/2012 nella sua attuale formulazione, definisce

consumatore "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi

estranei all'attività

imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta"

(art. 6, c.2, lett. b),

così ponendo il primo requisito fondamentale per l'accesso alla procedura del piano del consumatore.

Pertanto, lo status di consumatore sussiste solo quando il soggetto non contrae come professionista e solo allorché la qualifica di professionista non sia a lui stesso riferibile. In definitiva, un soggetto - imprenditore, per esempio - può ben contrarre obbligazioni in qualità di consumatore, qualora ponga in essere rapporti giuridici estranei all'attività d'impresa per i quali sarebbe certamente a lui applicabile la disciplina, maggiormente protezionistica, relativa al consumatore.

Da un'analisi del dato legislativo, la l. n. 3/2012 nulla prevede in ordine alle tempistiche relative alla durata dell'accordo o del piano del consumatore.


La norma si limita a prevedere, in modo generico, che l'accordo ed il piano del consumatore prevedano le "scadenze", senza null'altro aggiungere.

La mancanza di una specificazione della durata dell'accordo e della proposta del consumatore ha, in concreto, determinato varie prassi curiali, molto diverse fra di loro.

L'analisi di numerose pronunce di merito consente di affermare che ad oggi varie e diverse sono le durate degli accordi e dei piani del consumatore omologati dall'autorità giudiziaria.

Nella maggior parte dei casi la durata dell'accordo e del piano del consumatore rientra nel quinquennio.

Il fondamento di tale conclusione trae origine da una nota pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, la quale, in tema di concordato preventivo, ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari (salva la degradazione in caso di incapienza del bene liquidato) e anche



minimale dei creditori chirografari. Si pone, invero, l'esigenza di un effettivo rispetto del principio contenuto nell'art. 111 Cost. il quale prescrive che ogni processo si svolga secondo una "ragionevole durata".

La L. n. 3/2012 però non pone un limite temporale al piano del consumatore.

È indubbio quindi che l'eterogenea applicazione della L. n. 3/2012 abbia mostrato tutti i limiti dell'imprecisione terminologica del dettato normativo.

In attesa di una modifica sostanziale che cerchi di delimitare con precisione i contorni di un imprescindibile istituto per il superamento della crisi economica individuale, con indiscutibile valore sociale, ma anche con rilevante impatto macroeconomico, il compito di colmare il vuoto normativo è stato assolto dall'autorità giudiziaria, la quale però è giunta a conclusioni diverse.

L'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento non può tuttavia avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore, pena lo stravolgimento ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo del sistema economico.

Si consideri altresì che

non tutte le procedure di sovraindebitamento prevedono il voto da parte del ceto creditorio, così che in tali ipotesi è solo l'autorità giudiziaria chiamata ad esprimere la valutazione

ne in merito al piano proposto dal debitore.

Ma anche nelle ipotesi in cui è previsto il vaglio da parte del ceto creditorio si deve ritenere che l'autorità giudiziaria abbia il dovere di esprimersi sulla durata dell'accordo.

Parimenti ed ancor prima, in una fase anteriore, lo stesso organismo di composizione della crisi dovrà verificare la durata dell'accordo e del piano del consumatore, affinché la durata proposta sia compatibile con l'esigenza di tutela del ceto creditorio, che deve essere rispettata al pari della tutela del debitore.

Solo un intervento legislativo potrà quindi colmare la lacuna emersa ed evitare applicazioni difformi da parte delle diverse autorità giudiziarie adite.

Il mantenimento dell'attuale assetto normativo rischia in concreto di determinare il fenomeno del c.d. forum shopping: ovvero il debitore muta la propria residenza o sede principale scegliendo luoghi in cui l'autorità giudiziaria è disponibile ad omologare accordi o piani del consumatore che prevedono una durata maggiore.

Ciò creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori, ma anche fra gli stessi creditori, in palese violazione dell'art. 3 Cost.

Marcella Caradonna

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano

